

5 giugno 2020

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - “Decreto Liquidità” Conversione in Legge: novità in materia di misure di sostegno alla liquidità delle imprese

1. SACE - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese¹

<p>Estensione dell'ambito di concessione della Garanzia SACE alle operazioni di factoring²</p>	<p>La Legge di Conversione estende l'ambito nel quale SACE S.p.A. (“SACE”) può concedere la garanzia di cui all'Articolo 1 del Decreto Liquidità³ (“Garanzia SACE”) anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (c.d. legge factoring), a banche e a intermediari finanziari (art. 106 TUB), dalle imprese beneficiarie della Garanzia SACE (le “Imprese”⁴) con banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario⁵.</p> <p>In questo caso, i limiti di importo delle somme messe a disposizione e le percentuali di copertura della Garanzia SACE sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.</p>
<p>Concessione di garanzie in relazione a prestiti obbligazionari⁶</p>	<p>La Legge di Conversione introduce la possibilità per SACE di concedere garanzie, fino al 31 dicembre 2020, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in favore di “<i>banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti</i>” che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle Imprese, a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di <i>rating</i> una classe almeno pari a BB- o equivalente.</p> <p>Al riguardo:</p> <p>(i) gli impegni relativi a tali garanzie sono assunti a valere sul medesimo <i>plafond</i> originariamente previsto dal Decreto Liquidità, pari all'importo complessivo massimo di 200 miliardi di Euro;</p>

¹ Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*) del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

² Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), comma 1-bis, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

³ Per un'analisi dettagliata della garanzia di cui all'Art. 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*) del Decreto Liquidità, si prega di fare riferimento alla precedente nota intitolata “*DL Liquidità: Misure di sostegno alla liquidità delle imprese*” del 10 aprile 2020.

⁴ A scopo di chiarezza, ai sensi dell'Articolo 1 del Decreto Liquidità, convertito in legge dalla Legge di Conversione, i soggetti destinatari della Garanzia SACE sono le imprese aventi sede in Italia, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, tra cui le piccole e medie imprese (“PMI”) come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (si prega di notare che nel testo del Decreto Liquidità sono stati testualmente inclusi nella definizione anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché - come introdotto dalla Legge di Conversione e meglio specificato al successivo paragrafo “*Modifiche alla normativa preesistente in materia di Garanzia SACE*” - le associazioni professionali e le società tra professionisti).

⁵ Per “*Testo Unico Bancario*” si intende il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁶ Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), commi 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

	<p>(ii) qualora la classe di <i>rating</i> attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa;</p> <p>(iii) la disciplina delle garanzie emesse da SACE in relazione ai prestiti obbligazionari si conforma <i>mutatis mutandis</i> a quella relativa alle Garanzie SACE rilasciate con riferimento alle operazioni di finanziamento⁷;</p> <p>(iv) alle obbligazioni di SACE derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso; e</p> <p>(v) nel caso di emissione di importo eguale o superiore ad Euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto l'incremento della percentuale di copertura ex Art. 1, comma 2, lettera d), del Decreto Liquidità, il rilascio delle suddette garanzie da parte di SACE è subordinato alla decisione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, in linea con quanto previsto per le operazioni di finanziamento.</p>
<p>Modifiche alla normativa preesistente in materia di Garanzia SACE</p>	<p>Con riguardo all'emissione di Garanzie SACE, le disposizioni del Decreto Liquidità sono state modificate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato esteso l'ambito dei soggetti che possono beneficiare della Garanzia SACE, includendo espressamente anche le associazioni professionali e le società tra professionisti⁸; • è stato specificato che le PMI possono accedere alla Garanzia SACE nella misura in cui abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso non solo al c.d. "Fondo di Garanzia per le PMI"⁹ (come già previsto dal Decreto Liquidità), ma anche alle garanzie concesse dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102¹⁰; • è stato, in ogni caso, escluso l'accesso alla Garanzia SACE da parte di società che controllano, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o

⁷ In particolare, l'Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), comma 14-*quater*, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione, dispone che "Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti".

⁸ Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), comma 1, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

⁹ Per Fondo di Garanzia per le PMI si intende il fondo di garanzia cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituito con lo scopo di favorire l'accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca alle (o sostituisce le) garanzie reali prestate dalle imprese stesse in relazione ai crediti concessi, tra gli altri, da banche ed intermediari finanziari.

¹⁰ Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), comma 1, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

	<p>indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali¹¹;</p> <ul style="list-style-type: none">• è stato esteso il periodo di preammortamento fino a 36 mesi (dai 24 precedenti)¹²;• è stato precisato che, ai fini della definizione di "impresa in difficoltà" e, in particolare, del parametro "rapporto debito/ patrimonio netto contabile" registrato negli ultimi due anni dall'impresa (che non può essere superiore a 7,5 ai sensi del numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), nel calcolo del patrimonio sono compresi i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica¹³;• nell'ambito dell'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020, è stato precisato che (i) tale impegno si estende anche alle società soggette alla direzione e al coordinamento da parte dell'Impresa (oltre a ogni altra impresa avente sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, come già previsto); e (ii) nel caso in cui l'Impresa, le società soggette alla direzione e al coordinamento da parte dell'Impresa e le altre imprese del gruppo aventi sede in Italia abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, tale impegno è assunto per i 12 mesi successivi alla data della richiesta¹⁴;• è stato introdotto l'obbligo per le Imprese di non delocalizzare le produzioni e la possibilità di destinare il finanziamento coperto dalla Garanzia SACE anche per sostenere i costi derivanti dai canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda¹⁵;• è stato introdotto l'obbligo di destinare il finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
--	--

¹¹ Cfr., Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), comma 1-ter, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione. A scopo di chiarezza, l'Art. 1, comma 1-ter, prevede che "Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212".

¹² Cfr., Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), comma 2, lett. a), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

¹³ Cfr., Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), comma 2, lett. b-bis), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

¹⁴ Cfr., Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), comma 2, lett. i), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

¹⁵ Cfr., Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), comma 2, lett. n), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

	<p>emergenziale (ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020), per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'Impresa¹⁶; e</p> <ul style="list-style-type: none"> sono state introdotte alcune precisazioni in relazione al conto corrente di tesoreria centrale aperto per la gestione del fondo di cui all'Articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità (e.g., tale conto corrente è intestato a SACE; su di esso sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE per le attività svolte ai sensi dell'Articolo 1 del Decreto Liquidità, risultanti dalla contabilità di SACE, salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio)¹⁷. <p>In aggiunta a quanto precede, la Legge di Conversione introduce un nuovo Articolo 1-bis, che introduce un meccanismo di autodichiarazione ai fini della concessione del finanziamento coperto dalla Garanzia SACE¹⁸.</p>
<h2>2. Fondo Centrale di Garanzia PMI¹⁹</h2>	
<p>Estensione dell'ambito applicativo soggettivo</p>	<p>La Legge di Conversione amplia l'ambito applicativo soggettivo della misura prevedendo che l'accesso alla garanzia²⁰ sia riconosciuto anche alle imprese che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate²¹; (ii) sono state oggetto di misure di concessione (e.g., riscadenziamento dei termini, stralcio). <p>La Legge di Conversione prevede che, in tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state</p>

¹⁶ Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), comma 2, lett. n-bis), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione. Per completezza, si segnala che l'attestazione di cui alla suddetta lett. n-bis) deve avvenire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

¹⁷ Cfr., Articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*), comma 14, del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

¹⁸ Cfr., Articolo 1-bis (*Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti*) del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione, ai sensi del quale, con tale autodichiarazione, "il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara: a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia; d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati; e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".

¹⁹ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*) del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione. Per un'analisi dettagliata dell'Art. 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*) del Decreto Liquidità, si prega di fare riferimento alla precedente nota intitolata "DL Liquidità: Misure di sostegno alla liquidità delle imprese" del 10 aprile 2020.

²⁰ Con esclusione della garanzia concessa nell'ambito di operazioni di rinegoiazione del debito, di cui alla lettera e) del comma 1.

²¹ Ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.

	<p>accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate²² (la “Data Rilevante”), se, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, le citate esposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) non sono più classificabili come esposizioni deteriorate; (ii) non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione; e (iii) il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-<i>bis</i>, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR)²³. <p>La Legge di Conversione prevede inoltre alcuni casi specifici in cui la garanzia può essere concessa anche <i>prima</i> che sia trascorso un anno dalla Data Rilevante. In particolare, la garanzia può essere concessa in favore delle imprese per le quali sia in corso una procedura di composizione della crisi di impresa, che versino in una sostanziale situazione di regolarità dei pagamenti e per le quali il finanziatore presuma il rimborso integrale dell’esposizione a scadenza²⁴.</p> <p>In aggiunta a quanto precede, la Legge di Conversione precisa che l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di Euro si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici²⁵.</p>
<p>Importo totale delle operazioni finanziarie coperte da garanzia diretta²⁶</p>	<p>Con riferimento alle sole imprese che rivestono la forma giuridica di società di capitali e che svolgono attività edilizia o immobiliare, la Legge di Conversione prevede che l’importo totale delle operazioni finanziarie coperte da garanzia diretta non possa superare, tra le altre cose, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.</p>
<p>Operazioni finanziarie diverse da quelle indicate alle lettere c) e d) del comma 1²⁷</p>	<p>La Legge di Conversione prevede che per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata e di importo di cui alla lettera c) e alla lettera d) del comma 1²⁸, la misura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere concesse anche per durate superiori a dieci anni.</p>

²² Ai sensi dell’articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

²³ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), comma 1, lett. g-*ter*), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

²⁴ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), comma 1, lett. g-*quater*), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

²⁵ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), comma 1, lett. b), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

²⁶ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), comma 1, lett. c), 3-*bis*), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

²⁷ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), comma 1, lett. d), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

²⁸ Le lettere c) e d) del comma 1 prescrivono che la percentuale di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione sono incrementate, rispettivamente, al 90% e al 100% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi, e il quale importo non supera alternativamente: a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei

<p>Nuovi finanziamenti garantiti al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione²⁹</p>	<p><u>Con riguardo ai nuovi finanziamenti di importi minori (i.e., i finanziamenti fino a 25.000 Euro originariamente previsti nel testo del Decreto Liquidità) sono state apportate le seguenti modifiche:</u></p> <p><u>Beneficiari finali:</u> la platea dei beneficiari finali della misura è ampliata a:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) associazioni professionali e società tra professionisti, nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi; e(ii) beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate³⁰, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate³¹. <p>Nel caso in cui le suddette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo.</p> <p><u>Oggetto della garanzia:</u> la Legge di Conversione ha apportato alcune modifiche a taluni dei requisiti per accedere alla garanzia.</p> <p>In particolare, i nuovi finanziamenti devono avere, tra le altre, le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) durata fino a 120 mesi (non più fino a 72 mesi come originariamente previsto dal Decreto Liquidità);(ii) importo non superiore a, alternativamente (anche tenuto conto di eventi calamitosi):<ul style="list-style-type: none">a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; ob) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019, e comunque, non superiore a 30.000 Euro (non più 25.000 Euro come previsto nel testo originario). <p><u>Adeguamento delle condizioni:</u> per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla Legge di Conversione.</p>
---	--

successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; ovvero d) i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019 per le imprese che rivestono la forma giuridica di società di capitali e che svolgono attività edilizia o immobiliare.

²⁹ Cfr., Articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

³⁰ Ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.

³¹ Ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

	<p><u>Terzo settore</u>: fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di Garanzia, fino a un importo di Euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia diretta in favore degli enti del Terzo settore³².</p>
<p>Cumulo di garanzie con Confidi³³</p>	<p><u>Oggetto della garanzia</u>: la Legge di Conversione ha previsto che la garanzia diretta di cui alla lettera c) del comma 1 possa essere cumulata con un'ulteriore garanzia, prestata da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie (a valere sulle risorse proprie di tali garanti e sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso), in relazione a nuovi finanziamenti per un ammontare non superiore a, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; o (ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 (già previsto nel testo del Decreto Liquidità).
<p>Finanziamenti superiori a Euro 25.000³⁴</p>	<p>Per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 Euro, la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.</p>
<p>Operazioni di rinegoziazione del debito</p>	<p>Le Legge di Conversione ha ampliato l'ambito applicativo della garanzia del Fondo³⁵ anche a quei finanziamenti concessi a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) siano deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione, e (ii) prevedano l'erogazione di credito aggiuntivo nei confronti del soggetto beneficiario in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. <p>Il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia³⁶.</p>

³² Ai sensi del comma 12-bis, tra gli enti del Terzo settore sono compresi "gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018".

³³ Cfr., Articolo 13 (Fondo centrale di garanzia PMI), comma 1, lett. n), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

³⁴ Cfr., Articolo 13 (Fondo centrale di garanzia PMI), comma 1, lett. p-bis), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

³⁵ Per la garanzia diretta e per la riassicurazione nella misura, rispettivamente, del 80% e del 90% del valore della garanzia emessa dal soggetto controgarantito (a condizione che, in quest'ultimo caso, le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%).

³⁶ Cfr., Articolo 13 (Fondo centrale di garanzia PMI), comma 1, lett. e), del Decreto Liquidità, come modificato dalla Legge di Conversione.

3. Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi³⁷

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi

La Legge di Conversione ha previsto che le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia³⁸ riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di moratoria (e.g., proroga dei termini e sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020) introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia³⁹, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse e sino al 30 settembre 2020.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

³⁷ Cfr., Articolo 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) del Decreto Liquidità, come introdotto dalla Legge di Conversione.

³⁸ Tali segnalazioni vengono effettuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012.

³⁹ Cfr., Articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.